

(N. 1966)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2026)

d'iniziativa dei Deputati FANFANI, MARTINELLI e SULLO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 OTTOBRE 1951

Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliera.

Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliera ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'articolo 35 della presente legge.

Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliera.

Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1.000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del fondo di cui all'articolo 62 ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**